



COMUNE DI TRENTO

PRG

VARIANTE 2011
DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Modifiche e integrazioni

(Elaborato A)

SERVIZIO SPORTELLO IMPRESE E CITTADINI
SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITA'

1ª adozione: deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 31 gennaio 2012

Modifiche in accoglimento di osservazioni: deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 12 settembre 2012

Adozione definitiva: deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 26 febbraio 2013

Approvazione: deliberazione della Giunta provinciale n. 727 del 19.04.2013

INDICE		
numero dell'articolo	rubrica	
1	Modifiche dell'articolo 3 (Indici urbanistico – edilizi, definizioni e parametri) delle norme di attuazione del piano regolatore generale	
2	Abrogazione dell'articolo 12 (Costruzioni precarie) delle norme di attuazione del piano regolatore generale	
3	Modifica della rubrica dell'articolo 16 (Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio) delle norme di attuazione del piano regolatore generale	
4	Modifiche dell'articolo 16 (Opere di infrastrutturazione del territorio) delle norme di attuazione del piano regolatore generale	
5	Abrogazione dell'articolo 18 (Piani attuativi) delle norme di attuazione del piano regolatore generale	
6	Modifiche dell'articolo 24 (Dotazione di parcheggi di pertinenza) delle norme di attuazione del piano regolatore generale	
7	Modifiche dell'articolo 32 (Ais: Insediamenti storici) delle norme di attuazione del piano regolatore generale	
8	Modifiche dell'articolo 44 (Zone produttive del settore secondario) delle norme di attuazione del piano regolatore generale	
9	Modifiche all'art. 53 ter (D7b: Zone terziarie e direzionali sature) delle norme di attuazione del piano regolatore generale	
10	Modifica della rubrica dell'articolo 57 (Definizione) delle norme di attuazione del piano regolatore generale	
11	Modifiche dell'articolo 57 (Norme generali e interventi sul patrimonio edilizio esistente) delle norme di attuazione del piano regolatore generale	
12	Modifiche dell'articolo 58 (E1: Zone agricole di interesse primario) delle norme di attuazione del piano regolatore	

	generale	
13	Modifiche dell'art. 59 (E2: Zone agricole di interesse secondario) <i>delle norme di attuazione del piano regolatore generale</i>	
14	Modifiche dell'articolo 60 (E3: Zone agricole di particolare tutela) delle norme di attuazione del piano regolatore generale	
15	Modifiche dell'articolo 72 (H2: Zone destinate a verde privato) delle norme di attuazione del piano regolatore generale	
16	Modifiche all'art. 75 bis (Prescrizioni di tutela indiretta dei beni culturali immobili) delle norme di attuazione del piano regolatore generale	
17	Modifiche all'art. 79 bis (Norme di tutela paesaggistico ambientale e schede) delle norme di attuazione del piano regolatore generale	
18	Modifiche dell'articolo 82 (L2: Aree sciabili) delle norme di attuazione del piano regolatore generale	
19	Modifiche della rubrica dell'art. 84 delle norme di attuazione del piano regolatore generale	
20	Modifiche dell'art. 84 delle norme di attuazione del piano regolatore generale	
21	Modifiche dell'articolo 84 bis (Controllo ambientale sulla qualità dei siti) delle norme di attuazione del piano regolatore generale	
22	Modifica della rubrica dell'articolo 86 (Utilizzazione edifici esistenti) delle norme di attuazione del piano regolatore generale	
23	Modifiche dell'articolo 86 (Utilizzazione degli edifici esistenti e ricostruzione di ruderi) delle norme di attuazione del piano regolatore generale	
24	Modifiche dell'articolo 88 (Deroga) delle norme di attuazione del piano regolatore generale	

25	Modifiche dell'articolo 89 (Utilizzazione provvisoria delle aree) delle norme di attuazione del piano regolatore generale	
26	Modifiche all'art. 97 (Zone compatibili con le strutture commerciali) <i>delle norme di attuazione del piano regolatore generale</i>	
27	Modifiche dell'articolo 100 (Dotazione minima di parcheggi pertinenziali e norme per la loro realizzazione) delle norme di attuazione del piano regolatore generale	

Art. 1

Modifiche dell'articolo 3 (Indici urbanistico – edilizi, definizioni e parametri) delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. Al punto 1.2. Sf – Superficie fondiaria sono state aggiunte le seguenti parole:
“previsti dal PRG.”

2. Il punto 1.7. %Sf – Superficie permeabile è sostituito dal seguente:

“1.7. %Sf - Superficie permeabile. E' la minima aliquota, in percentuale, della superficie fondiaria che deve rimanere a terrapieno con adeguato drenaggio superficiale; deve consentire alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde acquifere e non può essere interessata da alcuna pavimentazione impermeabile o da manufatti che, in superficie o in profondità, impediscano tale permeabilità. La superficie permeabile deve essere sistemata a verde con alberatura varia anche d'alto fusto”.

2. Dopo il punto 1.12. Lotto Minimo sono aggiunti i seguenti punti:

“1.13. Costruzione. E' qualsiasi opera avente i caratteri di solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica, indipendentemente dai materiali impiegati per la sua realizzazione, dalla sua destinazione e dal fatto che costituisca volume urbanistico. Costituiscono quindi costruzione, oltre ai fabbricati o edifici, anche le tettoie, i muri ed altri manufatti rilevanti a fini urbanistici e paesaggistici.

1.14. Destinazione d'uso: è il complesso di usi o di funzioni ammesse dal piano regolatore generale per l'area o per l'edificio; la loro rilevanza ai fini urbanistici e la conseguente necessità del titolo edilizio per la loro modifica sono previste dalle disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale.

1.15. Edificio o fabbricato: è qualsiasi manufatto che dia origine a volume edilizio o a superficie coperta come definiti dalle presenti disposizioni.

1.16. Fronte: è la proiezione ortogonale al piano della facciata, incluse le parti arretrate.

1.17. Distanze di rispetto stradali e ferroviarie (Ds) [m]: sono disciplinate dalla legge urbanistica provinciale e dalle relative disposizioni attuative.

1.18. Distanze tra gli edifici o dai confini (De, Dc) [m]: è il distacco tra due costruzioni o tra una costruzione e il confine. Si applicano le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale.”

3. Al punto 2.3. It - Indice di fabbricabilità territoriale, le parole “volume massimo (Vt) costruibile” sono sostituite dalle parole “volume urbanistico (Vt) massimo costruibile”.

4. Al punto 2.4. If - Indice di fabbricabilità fondiaria, le parole “fra il volume massimo (Vt) costruibile” sono sostituite dalle parole “fra il volume urbanistico (Vt) massimo costruibile”.

5. Il punto 3.1. Su - Superficie utile lorda, è modificato come segue:

- al terzo alinea, le parole “filo esterno” sono sostituite dalle parole “bordo esterno del sedime”.

- **il sesto allinea è sostituito dal seguente:** “dei piani totalmente interrati, purché non abbiano altezza interna netta superiore a metri 3,20 nelle zone produttive del settore secondario e a metri 3,00 in tutte le altre zone; sono altresì esclusi i piani totalmente interrati quando facciano parte di edifici pubblici, quando siano destinati a deposito e lavorazione di vini nell'ambito di aziende operanti nel settore e quelli destinati a rampe di accesso ai garage;”

- **dopo il settimo allinea sono aggiunti i seguenti periodi:** “Al fine di permettere soluzioni costruttive che favoriscano una elevata efficienza energetica degli edifici e per garantire un più efficace taglio dei ponti termici, è ammessa la realizzazione di balconi e terrazze sporgenti dal filo esterno delle facciate con strutture che consentono il loro

appoggio a terra, ovvero strutturalmente autonome rispetto all'edificio. Tale soluzione non costituisce superficie utile lorda Su a condizione che il balcone abbia una profondità, misurata dal filo esterno delle facciate, non superiore a metri 2.50 e gli elementi strutturali che garantiscono il sostegno verticale abbiano dimensioni e forme semplici e leggere. Il Regolamento Edilizio Comunale potrà definire tipologie e ulteriori caratteristiche costruttive di dettaglio per l'applicazione di tale previsione normativa. Fatta eccezione per gli accessori alla residenza e per le coperture di parcheggi previste all'art. 57 bis del Regolamento Edilizio Comunale, le tettoie di qualsiasi tipo costituiscono sempre superficie utile lorda. “

6. Il punto 3.2. Sn - Superficie utile netta, è modificato come segue:
- dopo le parole “*superficie utile*” è aggiunta la parola “*lorda*”;

7. Il punto 3.3. Altezza, è modificato come segue:
- al primo periodo ed al quarto periodo la parola “*campagna*” è sostituita con la parola “*spiccato*”.
- dopo l'ultimo allinea, è aggiunto il seguente allinea: “ - *le rampe e le scale necessarie per dare accesso ai piani interrati*”.

8. La rubrica del punto “3.5. Vt - *Volume del fabbricato*” viene modificata in “3.5. Vt - *Volume urbanistico*”.

9. Al punto 3.5. Vt - *Volume urbanistico*, sono apportate le seguenti modifiche:
- al primo periodo, le parole “*altezze nette interne misurate dal pavimento all'intradosso del solaio*”, sono sostituite con le parole “*altezze utili (hu)*”;
- al primo periodo, secondo alinea, le parole “*campagna o dallo spiccato se più basso*”, sono sostituite con la parola “*spiccato*”;
- al secondo periodo, le parole “*del fabbricato*”, sono sostituite con la parola “*urbanistico*”, e la parola “*campagna*” è sostituita con la parola “*spiccato*”.

10. Al punto 3.6. *Volume tecnico*, le parole “4.4.1”, sono sostituite con le parole “6.3”.

11. La rubrica del punto “3.7. *Piano di campagna*” viene sostituita come segue “3.7. *Piano di spiccato*”

12. Il punto “3.7. *Piano di spiccato*” viene sostituito come segue:
“3.7. *Piano di spiccato. Con tale termine si intende il profilo del terreno naturale o del terreno sistemato quando più basso del profilo naturale. Per un miglior assetto urbanistico dell'area, anche in relazione alle aree limitrofe, può essere consentito o imposto un piano di spiccato più alto dell'esistente, definito profilo del terreno urbanizzato, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa ed esplicito parere favorevole della commissione edilizia o della CPC. Negli interventi soggetti a pianificazione attuativa, spetta al piano attuativo individuare il piano di spiccato degli edifici, nel rispetto delle disposizioni regolamentari della legge urbanistica provinciale; negli interventi edilizi diretti spetta alla concessione edilizia e alle sue eventuali varianti individuare il piano di spiccato. Non si tiene conto degli accessi al piano interrato.*”

13. La rubrica del punto “3.9. *Sedime dell'edificio*” viene modificata in “3.9. *Sedime*”.

14. Al punto 3.12. Accessori alla residenza, il secondo periodo viene sostituito dal seguente “*Le tipologie e i materiali cui attenersi obbligatoriamente per la costruzione dei presenti accessori sono definite dal Regolamento Edilizio Comunale*”.

15. Dopo il punto 3.12. Accessori alla residenza, sono aggiunti i seguenti punti:

“3.13. Altezza utile (hu) [m]: è la differenza tra la quota dell'intradosso del solaio e la quota del piano di calpestio di un locale; nel caso di soffitti inclinati o discontinui, si calcola la media ponderale.

3.14. Volume edilizio (Ve) [m³]: è il volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra.

3.15. Volume entro terra o interrato (Vi) [m³]: è il volume completamente interrato.

3.16. Volume fuori terra (Vft) [m³]: è il volume del fabbricato Vt emergente dal piano di spiccato.”

16. Il punto 4. Distanze, è abrogato e sostituito dal seguente:

“4. Distanze.

4.1. Per le distanze si applicano le disposizioni provinciali vigenti in materia, salvo quanto di seguito specificato.

4.2. Nelle zone B1, per gli interventi di demolizione e ricostruzione al di fuori del sedime originario in caso di altezze degli edifici superiori a metri 10, la distanza minima di metri 10 fra pareti antistanti è aumentata in misura pari al 50 per cento dell'altezza di progetto eccedente i metri 10; questa distanza costituisce anche il riferimento ai fini della distanza dai confini.

4.3. All'interno delle aree produttive è prescritta una distanza minima di metri 8 misurata in ogni punto ed in tutte le direzioni fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Per i medesimi interventi la distanza minima degli edifici dai confini interni alle aree produttive è pari a metri 4.

4.4. Per le costruzioni previste all'esterno delle zone F e G, i perimetri di queste zone costituiscono confine ai fini del rispetto delle relative distanze; per queste costruzioni non sono ammesse distanze inferiori anche con il consenso del proprietario finitimo. Fino alla data di approvazione dei relativi piani attuativi e della cessione al comune delle aree Ss – superfici destinate a servizi pubblici, per le costruzioni previste all'esterno delle zone C, i perimetri di queste zone costituiscono confine ai fini del rispetto delle relative distanze; per queste costruzioni non sono ammesse distanze inferiori anche con il consenso del proprietario finitimo. Non costituiscono confine i perimetri delle altre zone.

4.5. I pali, i tralicci ed ogni altra costruzione destinata all'installazione di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, gli impianti fissi di telecomunicazione di cui alla legislazione provinciale in materia, rientranti tra quelli assoggettati a concessione edilizia, devono rispettare una distanza minima dai confini del lotto di almeno metri 10.

4.6. I manufatti quali cabine elettriche e simili devono rispettare una distanza minima dai confini pari a metri 5 e non comportano vincolo, ai fini delle distanze, per gli eventuali edifici realizzabili sui lotti limitrofi.

4.7. La costruzione in aderenza è ammessa tra lotti appartenenti a zone omogenee, in base ad accordo scritto e intavolato tra i proprietari; tale accordo non è necessario se il confinante ha già costruito a confine.

4.8. Gli accessori alla residenza non costituiscono vincolo ai fini della distanza tra edifici. I manufatti pertinenziali, di altezza non superiore a 3 metri misurata dal piano di spiccato e di modeste dimensioni, preesistenti all'entrata in vigore della variante 2001 (quali baracche, tettoie, box e simili) non costituiscono vincolo ai fini della distanza tra edifici.

4.9. I tunnel permanenti devono rispettare le seguenti distanze minime:

- a) dai confini: metà dell'altezza con un minimo di 5 metri;
- b) dagli edifici residenziali esterni al lotto: 10 metri;
- c) dagli altri edifici: 6 metri misurati in ogni punto e in tutte le direzioni.

I nuovi edifici devono rispettare una distanza minima dai tunnel permanenti esistenti di 6 metri, misurati in ogni punto e in tutte le direzioni.

Per i tunnel temporanei non sono previste distanze minime.

4.10. Sono fatte salve eventuali specifiche previsioni contenute nelle norme di zona.”

17. Il punto 5. Rinvio al Regolamento Edilizio Comunale, viene sostituito dal seguente: “5. Rinvio al Regolamento Edilizio Comunale. Il Regolamento Edilizio Comunale può contenere schemi grafici per illustrare e meglio specificare i contenuti del presente articolo.”

18. Dopo il punto 5. Rinvio al Regolamento Edilizio Comunale, viene inserito il seguente punto:

“6. Equiparazione.

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di distanze, vale la seguente equiparazione tra le zone del piano regolatore generale del comune di Trento e la classificazione delle aree del D.M. 1444/1968.

6.1. ZONE A - insediamenti storici e aree edificate corrispondenti alle zone A del DM 1444/1968:

Ais - insediamenti storici

Acc - città consolidata

Aie - edifici e complessi edilizi isolati di interesse storico artistico e documentario

Aim - manufatti di interesse storico

6.2. ZONE B - insediamenti storici e aree edificate corrispondenti alle zone B del DM 1444/1968:

B1 - zone edificate sature

B2, B3, B4 - zone edificate di integrazione e completamento

B5, B6 - zone residenziali estensive

H2 - zone destinate a verde privato

6.3. AREE PRODUTTIVE, corrispondenti alle zone D del DM 1444/1968:

D1 - zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento

D2 - zone produttive del settore secondario di nuovo impianto

D3 - zone produttive del settore secondario di riserva

D3a - zone produttive di riserva per attività a servizio dell'agricoltura

D5 - zone commerciali esistenti e di completamento

D6a1 - zone commerciali di nuovo impianto speciali

D10 - zona interportuale

D11 - zone miste esistenti e di completamento

6.4. ALTRE AREE

C1 - zone di espansione già attuate o in corso di attuazione

C2a, C3, C3a - zone di espansione di nuovo impianto

C4 - zone miste per la formazione dei luoghi centrali

C5 - zone soggette ad interventi di riqualificazione urbana

C6 - zona soggetta alla riqualificazione urbana di Trento Nord

D7 - zone terziarie e direzionali

D7a - zone terziarie e direzionali speciali

D7b - zone terziarie e direzionali sature

D8, D8a, D8b, D8c - zone per esercizi alberghieri

E1 - zone agricole di interesse primario

E2 - zone agricole di interesse secondario

E3 - zone agricole di particolare tutela

- E4 - zone a bosco
 - E5 - zone a pascolo
 - E6 - zone improduttive
 - F1 - zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano
 - F2 - zone destinate alla viabilità
 - F3 - zone destinate al sistema ferroviario
 - F4 - zone destinate al verde di protezione e di arredo
 - G - zone destinate ai servizi di quartiere
 - H1 - zone destinate a servizi privati
 - L1 - aree per le attività estrattive
 - L2 - aree sciabili
- Aree per discariche rifiuti inerti e centri di rottamazione veicoli fuori uso (Art. 68 bis delle N.d.A.)
- Ai soli fini dell'applicazione delle norme in materia di distanze, le aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico sono le zone F e G.*"

Art. 2

Abrogazione dell'articolo 12 (Costruzioni precarie) delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. L'articolo 12 (Costruzioni precarie) delle norme di attuazione del piano regolatore generale è abrogato.

Art. 3

Modifica della rubrica dell'articolo 16 (Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio) delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. La rubrica dell'articolo 16 delle norme di attuazione del piano regolatore generale recante "*Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio*" viene sostituita dalla seguente: "*Opere di infrastrutturazione del territorio*".

Art. 4

Modifiche dell'articolo 16 (Opere di infrastrutturazione del territorio) delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. Il comma 1, dell'articolo 16 (Opere di infrastrutturazione del territorio) delle norme di attuazione del piano regolatore generale viene sostituito dal seguente:

"1. Le opere di infrastrutturazione del territorio sono quelle individuate dalla legge urbanistica provinciale e relative norme di attuazione, e sono assoggettate ai titoli edilizi ivi previsti."

2. Il comma 2, dell'articolo 16 (Opere di infrastrutturazione del territorio) delle norme di attuazione del piano regolatore generale viene sostituito dal seguente:

"2. Per gli impianti funiviari è consentita in sede di progettazione esecutiva una tolleranza di metri 50 per parte rispetto all'individuazione planimetrica del piano, al fine di consentire le migliori soluzioni tecniche adeguate alla morfologia e al carattere dei siti."

3. Il comma 3, dell'articolo 16 (Opere di infrastrutturazione del territorio) delle norme di attuazione del piano regolatore generale è abrogato.

4. Il comma 4, dell'articolo 16 (Opere di infrastrutturazione del territorio) delle norme di attuazione del piano regolatore generale è abrogato.

5. Il comma 5, dell'articolo 16 (Opere di infrastrutturazione del territorio) delle norme di attuazione del piano regolatore generale è abrogato.

6. Il comma 6, dell'articolo 16 (Opere di infrastrutturazione del territorio) delle norme di attuazione del piano regolatore generale è abrogato.

Art. 5

Abrogazione dell'articolo 18 (Piani attuativi) delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. L'articolo 18 (Piani attuativi) delle norme di attuazione del piano regolatore generale è abrogato.

Art. 6

Modifiche dell'articolo 24 (Dotazione di parcheggi di pertinenza) delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. Al comma 1 dell'articolo 24 (Dotazione di parcheggi di pertinenza) delle norme di attuazione del piano regolatore generale, dopo le parole "*vigente in materia urbanistica*" sono aggiunte le parole "*, fatte salve le norme di seguito specificate*".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 (Dotazione di parcheggi di pertinenza) delle norme di attuazione del piano regolatore generale, è aggiunto il seguente comma 1bis: "*1bis. Fermo restando il rispetto dello standard minimo previsto dalla normativa provinciale vigente, negli interventi di nuova costruzione, demolizione con ricostruzione e sostituzione edilizia di edifici destinati in tutto o in parte a residenza con più di quattro alloggi, per la funzione residenziale devono essere altresì soddisfatte le seguenti condizioni:*

- *gli spazi di parcheggio direttamente e agevolmente accessibili, previsti dalla normativa provinciale nella misura minima di un quarto dello standard, devono essere di proprietà condominiale e comunque non devono risultare assegnati ai singoli proprietari delle unità immobiliari;*
- *negli interventi in diretta attuazione del PRG gli spazi di parcheggio direttamente e agevolmente accessibili devono essere, di norma, esterni al volume edilizio; è ammessa la loro collocazione nei piani interrati qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica della loro collocazione all'esterno;*
- *negli interventi soggetti a pianificazione attuativa, spetta ai piani attuativi prevedere la collocazione più idonea degli spazi di parcheggio direttamente e agevolmente accessibili;*
- *devono essere previsti almeno 1,3 posti macchina per alloggio, al netto della percentuale direttamente e agevolmente accessibile.*"

3. Al comma 2, dell'articolo 24 (Dotazione di parcheggi di pertinenza) delle norme di attuazione del piano regolatore generale, sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo periodo la parola "*determinazione*" è sostituita con le parole "*normativa provinciale*";
- dopo il primo periodo viene aggiunto il seguente: "*La superficie che concorre alla verifica dello standard non può essere superiore a 12,50 m² per ogni posto macchina.*"

4. Il comma 3, dell'articolo 24 (Dotazione di parcheggi di pertinenza) delle norme di attuazione del piano regolatore generale è abrogato.

5. Al comma 4, dell'articolo 24 (Dotazione di parcheggi di pertinenza) delle norme di attuazione del piano regolatore generale, sono apportate le seguenti modifiche:

- nel secondo periodo, dopo le parole “*immediate vicinanze*” è aggiunta la parola “*e*”;
- dopo le parole “*urbanisticamente conformi*” sono sopresse le parole “*e di proprietà*”;
- l’ultimo periodo recante “*Ai fini della definizione di immediata vicinanza si assume una distanza non superiore a metri 100 per le attività economiche e a metri 300 per la residenza.*” viene eliminato e sostituito come segue “*Ai fini della definizione di immediata vicinanza si assume una distanza non superiore a metri 300 misurata lungo un percorso pedonabile pubblico o aperto al pubblico transito.*”.

6. Il comma 6, dell’articolo 24 (Dotazione di parcheggi di pertinenza) delle norme di attuazione del piano regolatore generale, è sostituito dal seguente: “*6. Agli interventi di cambio di destinazione d’uso, con esclusione della residenza, relativi ad edifici esistenti classificati B1 – zone edificate sature ricadenti all’interno dell’area individuata con apposito retino nell’Allegato 6 alle presenti norme, si applicano le norme regolamentari comunali sulla monetizzazione dei parcheggi adottate ai sensi della vigente normativa provinciale in materia.*”

7. Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

“*7. Agli interventi di cambio di destinazione d’uso finalizzati all’ampliamento delle attività economiche esistenti nelle zone diverse dalle Ais, dalle Acc e da quelle previste al 6° comma del presente articolo, si applicano le norme regolamentari comunali sulla monetizzazione dei parcheggi adottate ai sensi della vigente normativa provinciale in materia, alle seguenti condizioni:*

- *l’ampliamento non deve essere superiore al 30% della superficie esistente utile ai fini del calcolo dello standard parcheggi;*
- *l’ampliamento deve riguardare esclusivamente i pubblici esercizi, gli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato e l’artigianato di servizio alla persona.*

La monetizzazione prevista dal presente comma si applica per una volta sola ed è subordinata alla dimostrazione, attraverso una specifica relazione allegata alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, dell’impossibilità di reperire spazi per parcheggio.

Per attività esistenti si intendono anche quelle dismesse successivamente al 16.06.2006, data di approvazione della D.G.P. n. 1241.”

Art. 7

Modifiche dell’articolo 32 (Ais: Insediamenti storici) delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. Al punto 11.2., secondo periodo, dell’articolo 32 (Ais: Insediamenti storici) delle norme di attuazione del piano regolatore generale, dopo le parole “*ed il mantenimento delle serre*” sono aggiunte le parole “*e dei tunnel permanenti agronomici*”.

Art. 8

Modifiche dell’articolo 44 (Zone produttive del settore secondario) delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. Il comma 2, secondo periodo, dell’articolo 44 (Zone produttive del settore secondario) delle norme di attuazione del piano regolatore generale, è sostituito dal seguente:

“*All’interno dell’insediamento è ammessa la realizzazione di una unità residenziale per ogni unità produttiva autonoma alle condizioni previste dalle disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale e del PUP nonché alle seguenti condizioni:*

- *l’unità produttiva deve avere una superficie Su pari o superiore a 600 m²;*
- *la superficie dell’unità residenziale deve essere compresa nel 30% della Su di cui al primo periodo del presente comma.”*

2. Il comma 2bis, dell'articolo 44 (Zone produttive del settore secondario) delle norme di attuazione del piano regolatore generale, è sostituito dal seguente:

“2 bis. La realizzazione di foresterie nonché dell'ulteriore unità abitativa, rispetto a quella prevista dal comma precedente, sono ammesse nel rispetto dei criteri previsti dalle disposizioni attuative e regolamentari della legge urbanistica provinciale e del piano urbanistico provinciale.”

Art. 9

Modifiche all'art. 53 ter (D7b: Zone terziarie e direzionali sature) delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. Il secondo comma dell'art. 53 ter è sostituito dal seguente: *“2. In tali zone sono ammesse le destinazioni d'uso previste al primo comma dell'art. 53.”*

Art. 10

Modifica della rubrica dell'articolo 57 (Definizione) delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. La rubrica dell'articolo 57 delle norme di attuazione del piano regolatore generale recante *“Definizione”* viene sostituita dalla seguente: *“Norme generali e interventi sul patrimonio edilizio esistente”*.

Art. 11

Modifiche dell'articolo 57 (Norme generali e interventi sul patrimonio edilizio esistente) delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. Al comma 1 bis è aggiunto il seguente periodo:

“Ai fini delle presenti norme, le aree boscate oggetto di trasformazione in aree agricole in seguito ad autorizzazione della competente autorità forestale, anche se non ancora recepite dal PRG, sono equiparate alle zone agricole di interesse primario e alle aree agricole di pregio del PUP, fatta salva in ogni caso la norma più restrittiva.”

2. Al comma 2, dopo il secondo periodo, viene aggiunto il seguente periodo:

“Qualora gli edifici esistenti di cui al presente comma siano già prevalentemente destinati a residenza, è ammesso il recupero ad uso residenziale dell'intero volume esistente, anche se superiore a 1800 m³; a questo scopo per prevalente si intende un volume residenziale superiore al 50% del volume totale esistente.”

3. Il comma 4 bis viene sostituito dal seguente:

“4 bis. I medesimi edifici di cui al secondo comma, con esclusione degli edifici “a schiera”, al fine del loro recupero per la residenza, possono essere ampliati nel rispetto delle altezze di zona e dei seguenti limiti:

- nel caso di edifici singoli, per un massimo di 400 m³;*
- nel caso di edifici composti da più corpi di fabbrica che godono di autonomia funzionale per un massimo del 20% di ogni singolo corpo di fabbrica;*
- nel caso di edifici contigui, per un massimo del 20% di ogni singolo edificio contiguo;*
- la volumetria complessiva, per ogni singolo edificio, non può eccedere i 1.800 m³.*

Qualora l'ampliamento di cui al presente comma venga eseguito per sopraelevazione, l'altezza di zona, pari a m 9,00, può essere superata per un massimo di m 0,50.

E' consentita la realizzazione di volumi completamente interrati che non possono eccedere il 60% del volume fuori terra di progetto e la cui altezza netta interna non superi i metri 3,00.

L'edificio ampliato ai sensi del presente comma non potrà godere di ulteriori ampliamenti.”

4. Al comma 6, , il primo e secondo periodo sono sostituiti come segue:

“6. Nelle zone E1, E2 ed E3 è consentita, da parte dei proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni nel rispetto delle disposizioni provinciali regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari. Il volume di tali manufatti è detratto dai volumi consentiti in applicazione del primo comma dell'articolo 58.”

4. Dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti tre commi:

“9. Nelle zone E1, E2 e E3 gli imprenditori agricoli iscritti alla sezione prima e seconda dell'APIA possono installare serre e tunnel permanenti a scopo agronomico secondo quanto disposto dalla vigente normativa provinciale in materia. Il volume delle serre propriamente dette e dei tunnel permanenti non viene computato ai fini del calcolo dell'indice di fabbricabilità per l'edificazione nelle zone agricole.

10. Ai fini dell'edificazione delle zone agricole E1, E2 ed E3 valgono inoltre le seguenti norme:

- almeno il 50% degli appezzamenti costituenti l'azienda agricola e utilizzati a fini edificatori devono essere sul territorio del comune di Trento;*
- qualora siano utilizzate aree ricadenti nei comuni limitrofi la densità fondiaria trasferita non può essere superiore a quella prevista per l'edificazione delle zone agricole del comune di Trento.”*

11. Nelle zone E1, E2 ed E3 è ammesso l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili, nel rispetto delle procedure previste dal PUP e alle seguenti condizioni:

- non possono essere collocate nelle aree agricole di pregio del PUP;*
- l'esercizio è subordinato alla sottoscrizione con il Comune di una convenzione finalizzata a disciplinare le medesime condizioni previste per le opere precarie dalle disposizioni regolamentari di attuazione della Legge Urbanistica Provinciale.”*

Art. 12

Modifiche dell'articolo 58 (E1: Zone agricole di interesse primario) delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera a) sono eliminate le parole “, orticole, per la coltivazione di fragole e piccoli frutti”*
- alla lettera a) viene eliminato il seguente periodo “La costruzione di serre con opere murarie stabilmente infisse al suolo e il cui uso non sia legato al periodo di una coltura è consentita a condizione che venga rispettata una distanza minima di m 3 dai confini del lotto. Il volume di tale serre non viene computato ai fini del calcolo dell'indice di fabbricabilità;”*
- dopo la lettera a) è aggiunta la lettera a bis) del seguente tenore:
“a bis) per le imprese agricole orticole e per la coltivazione di fragole e piccoli frutti:*
 - il lotto minimo non può essere inferiore a 1 ettaro, anche se frazionato territorialmente, purché compreso in zona E1, E2 e E3;*
 - l'indice di fabbricabilità massimo è di m³/m² 0,05;*
 - il lotto su cui viene realizzata la costruzione deve avere superficie minima pari a m² 2.000;*
 - l'altezza massima è pari a m 9, fatta eccezione per i silos e gli impianti tecnologici la cui altezza sia diversamente determinata da esigenze costruttive dell'attrezzatura.”*
- alla lettera c) viene eliminato il seguente periodo “I volumi delle serre non sono conteggiati ai fini del calcolo dell'indice di fabbricabilità.”*
- alla lettera d) dopo le parole “lettere a” è inserita la parola “a bis)”.*
- alla lettera e) dopo le parole “lettere a” è inserita la parola “a bis)”.*

2. Al comma 2, dell'articolo 58 (E1: Zone agricole di interesse primario) delle norme di attuazione del piano regolatore generale, sono apportate le seguenti modifiche:
- dopo le parole "*lettere a*" è inserita la parola "*a bis*".

3. Al comma 5, dell'articolo 58 (E1: Zone agricole di interesse primario) delle norme di attuazione del piano regolatore generale, sono apportate le seguenti modifiche:
- dopo le parole "*lettere a*" è inserita la parola "*a bis*";
- viene aggiunto il seguente periodo: "*E' inoltre consentita la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e di foresterie nel rispetto delle disposizioni regolamentari previste dal DPP 8 marzo 2010 n. 8-40/Leg e ss.mm.*"

Art. 13

Modifiche dell'art. 59 (E2: Zone agricole di interesse secondario) delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. Al primo comma dell'art. 59, le parole "*agricole, imprese zootecniche ad esclusione delle stalle a carattere industriale, imprese agricole specializzate, imprese agricole ad indirizzo misto ed imprese agrituristiche*" sono sostituite dalle seguenti parole: "*di cui al precedente articolo 58*".

Art. 14

Modifiche dell'articolo 60 (E3: Zone agricole di particolare tutela) delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. Al comma 2, dell'articolo 60 (E3: Zone agricole di particolare tutela) delle norme di attuazione del piano regolatore generale è eliminato il secondo periodo del seguente tenore "*E' consentita, inoltre, la costruzione di serre*".

Art. 15

Modifiche dell'articolo 72 (H2: Zone destinate a verde privato) delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. Il quarto comma dell'articolo 72 è abrogato.

Art. 16

Modifiche all'art. 75 bis (Prescrizioni di tutela indiretta dei beni culturali immobili) delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. Il primo comma dell'art. 75 bis è sostituito dal seguente: "*1. Le prescrizioni di tutela indiretta riferite ai beni culturali immobili di cui all'articolo 45, comma 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sono immediatamente precettive.*"

Art. 17

Modifiche all'art. 79 bis (Norme di tutela paesaggistico ambientale e schede) delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. Il primo comma dell'art. 79 bis è sostituito dal seguente: "*1. L'allegato 5, recante criteri di tutela paesaggistico-ambientale e parte integrante delle presenti norme di attuazione, si applica esclusivamente per i criteri per la progettazione relativi alla lunghezza massima delle fronti degli edifici a schiera e in linea nelle zone B e C del piano regolatore generale ricadenti entro i settori indicati nelle rispettive schede.*"

Art. 18

Modifiche dell'articolo 82 (L2: Aree sciabili) delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 82 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Sono le aree destinate esclusivamente all'attività dello sci. In queste aree sono ammesse le attrezzature di servizio e di infrastrutturazione strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali.

2. Sono inoltre ammesse le altre funzioni e infrastrutture previste dalle disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale e del PUP, fatto salvo quanto di seguito specificato:

- i bar, i chioschi, gli ski bar e i locali per la ristorazione possono essere collocati esclusivamente in strutture edilizie esistenti; a questo scopo sono ammessi gli interventi edilizi fino alla ristrutturazione.”*

Art. 19

Modifiche della rubrica dell'art. 84 delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. La rubrica dell'art. 84 *“Aree ad elevata pericolosità geologica, aree di controllo geologico e aree senza penalità geologiche”* è sostituita dalla seguente: *“Art. 84 – Tutela idrogeologica del territorio”*.

Art. 20

Modifiche dell'art. 84 delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. All'art. 84, precedentemente abrogato, vengono introdotti i seguenti due nuovi commi:
“1. Fino alla data di entrata in vigore della carta di sintesi della pericolosità di cui all'articolo 14 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, per gli aspetti relativi alla tutela idrogeologica del territorio si fa rinvio alla Carta di sintesi geologica provinciale, approvata con deliberazione della Giunta provinciale del 3 ottobre 2003, n. 2813 e successivi aggiornamenti, e al Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972.

2. La tutela delle risorse idriche ricadenti entro il territorio del Comune di Trento è disciplinata dalla Carta delle risorse idriche della Provincia di Trento, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2248 del 16 settembre 2008.”

Art. 21

Modifiche dell'articolo 84 bis (Controllo ambientale sulla qualità dei siti) delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. Al comma 2, dell'articolo 84 bis (Controllo ambientale sulla qualità dei siti) delle norme di attuazione del piano regolatore generale, sono apportate le seguenti modifiche:
- dopo le parole *“nel caso contrario”* le parole *“si dovrà procedere alla sua riqualificazione. Se vi è ragione di ritenere vi sia, o vi sia stato in passato, lo spandimento, anche accidentale, di sostanze inquinanti nel terreno la verifica deve essere corredata dalle necessarie analisi chimiche”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“dovranno essere attuate le procedure operative e amministrative previste dalla normativa in materia di bonifica dei siti contaminati.”*

2. Al comma 3, dell'articolo 84 bis (Controllo ambientale sulla qualità dei siti) delle norme di attuazione del piano regolatore generale, sono apportate le seguenti modifiche:
- viene eliminata la parola *“inquinati”* e sostituita con la parola *“contaminati”*;
- viene eliminata la parola *“riqualificazione”* e sostituita con la parola *“bonifica”*;
- vengono eliminate le parole *“gestione dei rifiuti e di”*;
- viene eliminata la parola *“inquinati”* e sostituita con la parola *“contaminati”*.

3. Al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 84 bis (Controllo ambientale sulla qualità dei siti) delle norme di attuazione del piano regolatore generale, sono apportate le seguenti modifiche:

- viene eliminata la parola "*inquinati*" e sostituita con la parola "*contaminati*";
- vengono eliminate le parole "*riqualificazione del suolo*" e sostituite con le parole "*bonifica del sito*";
- viene eliminata la parola "*vigente*";
- vengono eliminate le parole "*gestione dei rifiuti e di*";
- viene eliminata la parola "*inquinat*" e sostituita con la parola "*contaminat*".

4. Al comma 6, dell'articolo 84 bis (Controllo ambientale sulla qualità dei siti) delle norme di attuazione del piano regolatore generale, la parola "*inquinati*" è sostituita con la parola "*contaminati*".

Art. 22

Modifica della rubrica dell'articolo 86 (Utilizzazione edifici esistenti) delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. La rubrica dell'articolo 86 delle norme di attuazione del piano regolatore generale "Utilizzazione degli edifici esistenti" viene sostituita dalla seguente: "*Utilizzazione degli edifici esistenti e ricostruzione di ruderi*".

Art. 23

Modifiche dell'articolo 86 (Utilizzazione degli edifici esistenti e ricostruzione di ruderi) delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. Al comma 1, dell'articolo 86 (Utilizzazione degli edifici esistenti e ricostruzione di ruderi) delle norme di attuazione del piano regolatore generale sono introdotte le seguenti modifiche:

- al primo periodo, vengono eliminate le parole "*ed indipendentemente del rispetto delle norme previste per le singole zone, per gli*"
- al primo periodo vengono inserite le parole "*Fino all'attuazione delle previsioni di PRG, nell'ambito del volume edilizio esistente, sugli*"
- al primo periodo, viene eliminata la parola "*C,*";
- al secondo periodo, dopo le parole "*della destinazione d'uso*" vengono inserite le parole "*nonché gli interventi di demolizione senza ricostruzione*";
- al secondo periodo, sono eliminate le parole "*fatta esclusione*" e "*per i quali*";

2. Al comma 2, dell'articolo 86 (Utilizzazione degli edifici esistenti e ricostruzione di ruderi) delle norme di attuazione del piano regolatore generale sono introdotte le seguenti modifiche:

- viene eliminata la parola "*C,*";
- vengono eliminate le parole "*.Sono ammessi in tal caso*" e sostituite dalle parole "*; a questo scopo sono ammessi*"

3. Il comma 3, dell'articolo 86 (Utilizzazione degli edifici esistenti e ricostruzione di ruderi) delle norme di attuazione del piano regolatore generale è abrogato.

4. Al comma 4, dell'articolo 86 (Utilizzazione degli edifici esistenti e ricostruzione di ruderi) delle norme di attuazione del piano regolatore generale è sostituito dal seguente:

- il secondo periodo, recante "*Tale ricostruzione non è ammessa nelle aree ad elevata pericolosità geologica, idrogeologica e valanghiva di cui all'articolo 84.*" viene eliminato e sostituito dal seguente testo:

"La ricostruzione non è ammessa nelle seguenti aree:

- *aree ad elevata pericolosità geologica, idrogeologica e valanghiva;*
- *aree di controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico critiche recuperabili;*

– nelle aree R3 e R4 del PGUAP.”

Art. 24

Modifiche dell'articolo 88 (Deroga) delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. Il comma 1, dell'articolo 88 (Deroga) delle norme di attuazione del piano regolatore generale viene eliminato e sostituito dal seguente:

“1. E' ammessa la deroga alle presenti norme di attuazione per la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico.”

Il comma 2, dell'articolo 88 (Deroga) delle norme di attuazione del piano regolatore generale è abrogato.

Art. 25

Modifiche dell'articolo 89 (Utilizzazione provvisoria delle aree) delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. Il comma 1, dell'articolo 89 (Utilizzazione provvisoria delle aree) delle norme di attuazione del piano regolatore generale viene eliminato e sostituito dal seguente:

“1. Fino a quando le zone D2 e D3 produttive di nuovo impianto e di riserva e le zone F e G per servizi e attrezzature non siano state utilizzate secondo le previsioni del Piano Regolatore Generale, è consentita la destinazione in atto, la destinazione agricola e la realizzazione degli impianti tecnologici a rete a servizio dell'agricoltura.”

Art. 26

Modifiche all'art. 97 (Zone compatibili con le strutture commerciali) delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. Alla lettera g) del secondo comma, le parole: *“si intendono per “materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni” i materiali ed i macchinari dedicati alla fase industriale del processo costruttivo quali ad esempio laterizi, lattoneria, carpenteria, armature metalliche, ponteggi, gru, betoniere e altri materiali e macchinari aventi funzione simile”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“per “materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni” si intendono quelli previsti dalle norme del PUP e dai relativi indirizzi applicativi”*.

Art. 27

Modifiche dell'articolo 100 (Dotazione minima di parcheggi pertinenziali e norme per la loro realizzazione) delle norme di attuazione del piano regolatore generale

1. Al comma 1, dell'articolo 100 (Dotazione minima di parcheggi pertinenziali e norme per la loro realizzazione) delle norme di attuazione del piano regolatore generale vengono apportate le seguenti modifiche:

- le parole *“e autorizzazioni”* sono eliminate;
- le parole *“8 maggio 2000 n. 4 e successive modificazioni e dai provvedimenti attuativi della medesima tempo per tempo vigenti, attualmente dalla delibera di Giunta provinciale 16 febbraio 2001 n. 340 e successive modificazioni, in conformità anche a quanto stabilito dall'articolo 73 della legge provinciale 5 settembre 1991 n. 22 espressamente richiamato dall'articolo 24, comma 1, delle presenti norme.”* sono eliminate e sostituite dalle seguenti *“in materia di attività commerciale e dalla relativa normativa di attuazione.”*